



21869-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 422/2021
TERESA LIUNI		CC - 02/02/2021
PALMA TALERICO		R.G.N. 25946/2020
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 04/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da (omissis) avverso il decreto con cui, il 2 maggio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha disposto il trattenimento di una missiva che egli intendeva inviare alla figlia (omissis).

Ha, in proposito, rilevato che la lettera contiene, tra l'altro, una incongrua esortazione, apparentemente rivolta alla giovane, a pretendere da un determinato individuo la ripartizione della clientela in vista dell'avvio di un'attività di *call center*, che ha ipotizzato celare la sollecitazione ai sodali liberi ad intraprendere un'azione estorsiva in danno di un soggetto ben determinato, ciò che, avuto riguardo alla posizione rivestita da (omissis) in seno all'organizzazione criminale di appartenenza, vale a concretizzare il pericolo per l'ordine e la sicurezza che legittima il trattenimento della corrispondenza.

2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) (omissis), ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avergli il Tribunale di sorveglianza consentito di partecipare al giudizio introdotto dal reclamo solo mediante la produzione di memorie e non anche attraverso la presenza in udienza, che ha escluso sulla base di una inesatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 14-ter, 18-ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza immotivatamente disatteso le giustificazioni da lui offerte in sede di reclamo e confermato il trattenimento ritenendo la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza meramente potenziale e privo della prescritta concretezza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, che il provvedimento impugnato è stata emesso all'esito di un'udienza camerale alla quale non gli è stato consentito

di partecipare in forza di un'interpretazione della normativa vigente che egli reputa errata.

2.1. L'art. 18-ter, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che il detenuto possa proporre reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto, nei suoi confronti, il trattenimento della corrispondenza «secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter».

La norma da ultimo citata stabilisce che il procedimento per la trattazione del reclamo si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e che l'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie e non contempla, invece, la presenza personale o l'audizione del reclamante; essa, dunque, assicura un contraddittorio di tipo meramente cartolare in ragione della necessità di coniugare il diritto del reclamante alla difesa e a far valere le proprie ragioni con le esigenze di speditezza e semplificazione che sono proprie della materia dei colloqui e della corrispondenza.

2.2. Sostiene, tuttavia, il ricorrente che dal combinato disposto degli artt. 14-ter, quarto comma (ai sensi del quale «Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II»), e 71 (disposizione compresa nel capo II-bis del titolo II, che prevede la possibilità per l'interessato di partecipare personalmente all'udienza, oltre che di presentare memorie) discenderebbe il suo diritto a presenziare all'udienza, illegittimamente disatteso dal Tribunale di sorveglianza.

L'obiezione è priva di pregio, come ribadito, ancora di recente (Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680), dalla giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere, tra l'altro, che il rinvio operato dall'art. 14-ter alle disposizioni del capo II-bis del titolo II, è da intendersi, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, come residuale, solo ed in quanto «non diversamente disposto», per cui detto richiamo non può ritenersi esteso al diritto dell'interessato di partecipare personalmente alla discussione ovvero di essere sentito personalmente, né in videoconferenza e nemmeno dal magistrato di sorveglianza, avendo il citato terzo comma dell'art. 14-ter già provveduto a delineare espressamente una specifica disciplina che, diversamente opinando, verrebbe interamente contraddetta e perderebbe di significato.

3. Per quanto concerne il secondo ed ultimo motivo di ricorso, va detto che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto, tra l'altro, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia, che sono garantiti da colloqui

visivi con soggetti liberi e dalla corrispondenza telefonica, epistolare o telegrafica.

La legge di ordinamento penitenziario contempla, per la corrispondenza epistolare o telegrafica, limitazioni meno stringenti di quanto non accada per i colloqui e le telefonate, giacché non prevede un numero massimo di lettere che il detenuto può inviare o ricevere, né restrizioni generali rispetto ai soggetti con cui egli può intrattenere scambi epistolari, e stabilisce, anzi, all'art. 18, quinto comma, al fine di favorire e di garantire il diffuso accesso a questa forma di corrispondenza, che l'amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

3.1. Il diritto a tenere una corrispondenza epistolare e telegrafica può essere sottoposto, con provvedimento giurisdizionale, a limitazioni e controlli individuali, ossia riguardanti il singolo detenuto o internato.

La legge n. 354 del 1975 non regolava, nella sua formulazione originaria, i casi, le modalità ed il tempo massimo per cui potevano essere adottate siffatte misure, ciò che aveva indotto a dubitare della compatibilità della disciplina della corrispondenza epistolare in carcere con gli artt. 15 Cost., 8 e 13 Cedu ed era valso all'Italia ripetute condanne da parte della Corte di Strasburgo (cfr., tra le molte, Corte EDU, 15 novembre 1996, Calogero Diana c./Italia; Corte EDU, 24 ottobre 2002, Messina c./Italia).

Tale lacuna normativa è stata colmata mediante l'introduzione, ad opera della legge 8 aprile 2004, n. 95, dell'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, che individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale.

L'art. 18-ter dispone, al primo comma, che per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività.

La forma più lieve di restrizione è il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima, finalizzato a verificare, alla presenza dell'interessato, che nell'involucro non siano celati valori o oggetti non consentiti.

La limitazione più intensa consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi — ad opera

dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, dal direttore del carcere o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore – del contenuto delle missive in entrata ed in uscita.

Essa può, dunque, eventualmente sfociare nel trattenimento della missiva, disposto con provvedimento giurisdizionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza, per i condannati, o dal giudice che procede, per gli imputati, per effetto del quale lo scritto non viene consegnato al suo destinatario, che deve essere immediatamente informato.

3.2. L'art. 18-ter, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua espressamente le ragioni che lo consentono.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in proposito, che, stante lo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione).

3.3. L'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, contiene, tra l'altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica per i detenuti sottoposti al regime differenziato.

Tale disposizione – nel testo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 – contiene infatti, al comma 2-*quater*, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e), «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

L'utilizzo di un termine («censura») diverso da quello indicato all'art. 18-ter («controllo») non ha impedito la sostanziale assimilazione, da parte dei commentatori così come della giurisprudenza, dei concetti, che rimandano, entrambi, all'esame di una missiva, effettuato dall'autorità preposta, strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste.

Così, in specie, se l'art. 18-ter presuppone la necessità di salvaguardare la fruttuosità di indagini ed investigazioni, di prevenire la commissione di reati e di garantire la sicurezza e l'ordine dell'istituto, l'architettura del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis è precipuamente diretta ad interrompere il flusso comunicativo tra gli esponenti criminali che versino in condizione

detentiva, nonché tra gli stessi e gli esponenti delle associazioni a delinquere di riferimento che si trovino in libertà.

In un caso e nell'altro, dunque, l'intrusione nella sfera privata nella quale si traducono controllo e censura non è circoscritta alla conoscenza del contenuto delle comunicazioni e si riconnette in via diretta alla possibilità di bloccare l'inoltro della corrispondenza, ovvero di non procedere alla sua consegna al destinatario.

3.4. L'art. 18-ter, dispone, al quinto comma, che l'autorità giudiziaria di cui al terzo comma — individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati — qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l'internato sia immediatamente informato.

La norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia, deve intendersi immanente in virtù — oltre che del necessario rispetto dell'art. 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria — della *ratio* ispiratrice dell'intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95.

Tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, aveva condotto a reiterate sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, motivate dall'assenza di apposita disciplina in ordine alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motivi che potevano giustificarle, nonché dall'insufficiente chiarezza nell'indicazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione spettante alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, Mariano c./Italia; sent. 14.10.2004, Vargas c./Italia; sent. 28.9.2000 Messina c./Italia).

3.5. Al cospetto di una modifica normativa intesa a circoscrivere e meglio dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all'esercizio della libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro individuo, e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l'obbligo, per l'autorità giudiziaria che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logico ed ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni imposte per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di argine agli interventi intrusivi rispetto all'esercizio della libertà di corrispondenza del detenuto.

Posto, allora, che l'art. 18-ter, quinto comma, non contempla espressamente i casi in cui l'autorità giudiziaria può legittimamente disporre il trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di chiarire

che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta in luce una delle esigenze indicate nel primo comma; il collegamento funzionale tra visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l'impiego dei criteri elaborati in relazione al primo istituto al fine di delimitare l'ambito applicativo del secondo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479).

La motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termini, dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

È stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto, non basta l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al primo comma dell'art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).

A tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l'impiego di poche, ma incisive parole, dimostrative del fatto il magistrato di sorveglianza, lungi dall'indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un'adeguata disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l'indicazione di elementi concreti che portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè in grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).

La motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l'illegittimità; sotto altro aspetto, non è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commissione di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni, richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui si desuma, ad esempio, che il mittente sta cercando di trasmettere un messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all'art. 18-ter.

4. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena tratteggiate.

Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, evidenziato che la missiva inviata da (omissis) alla figlia contiene un passaggio sospetto in cui, dietro un apparente consiglio alla donna riguardo al suo futuro professionale, sembra celarsi un

messaggio cifrato destinato ai sodali in libertà e potenzialmente riferito ad una iniziativa di carattere estorsivo.

Al riguardo, ha osservato, con dovizia di argomentazioni, che la caratura criminale del redattore della missiva, che ha efficacemente tratteggiato, ed il suo rango malavitoso, tali da imporre la sua sottoposizione al regime detentivo speciale, fondano, in uno al tenore allusivo dello scritto, il timore che egli abbia utilizzato la lettera alla figlia quale *escamotage* per aggirare il divieto di comunicazione con l'esterno e rilevato, ulteriormente, che (omissis), in sede di reclamo, non ha offerto spiegazioni idonee a superare le perplessità che hanno determinato il trattenimento della missiva.

Al cospetto di un più che solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento, arricchito da pertinenti riferimenti alla collocazione di (omissis) all'interno della criminalità organizzata aretusea e scevro da qualsivoglia *deficit* di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, deducendo, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, di avere chiarito, in sede di reclamo, che «il contenuto si riferiva alle sue preoccupazioni inerenti la situazione lavorativa dei figli, a ciò pertanto dovendosi riferire le esortazioni indirizzate alla ragazza».

Egli contesta, sotto altro aspetto, che la comunicazione si sia tradotta nella concreta esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblica, ciò che, invece, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non assiomatica ma ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece ritenuto essere accaduto.

Né, va conclusivamente aggiunto, l'ordinanza impugnata risulta avere sopravvalutato, come infondatamente adombrato dal ricorrente, la sua pregressa militanza mafiosa a scapito dell'obiettivo contenuto dello scritto, che è stato trattenuto in ragione dell'incongruente allusività di un suo specifico passaggio e della concreta possibilità che esso — in assenza, si ribadisce, di diverse e plausibili spiegazioni, che (omissis) non ha inteso fornire — abbia costituito estrinsecazione dell'esercizio, da parte dell'autorevole esponente mafioso, del potere direttivo tuttora riconosciutogli in seno all'organizzazione di appartenenza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,

l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/02/2021.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio



Il Presidente

Vincenzo Siani

